SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 105/L

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. **187.**

Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.

00G0236

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 giugno 2000, n. **186.**

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: «I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate».

Art. 2.

Operazioni portuali e servizi portuali

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «delle operazioni portuali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi portuali» e dopo le parole: «ai sensi del comma 5» sono aggiunte le seguenti: «, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione»;

c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa.»;

d) al comma 3, all'ultimo periodo le parole: «in apposito registro tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «in appositi registri distinti tenuti»;

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17.»;

f) dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto il seguente:

«*7-ter*. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.».

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 84 del 1994, devono richiedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali di cui all'articolo 16 ovvero la concessione di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma 2 del presente articolo ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo

1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — *(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)*. — *1.* Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato per-

sonale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a)*, né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)*, e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)*, impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.

4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, nei confronti dell'impresa autorizzata.

5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)*. Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.

6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:

a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 196 del 1997;

b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, della legge n. 196 del 1997;

c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;

d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;

e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.

8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.

9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a)*, e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:

a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;

b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;

c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;

d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;

e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.

11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.

12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.

13. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.

14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.

15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996.».

2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Componenti del comitato portuale

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio l994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*2.* I componenti di cui alle lettere *i)*, *l)* e *l-bis)* del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

Art. 5.

Differimento di termini

1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 1999 per ulteriori settecento unità, fermo restando il limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3409):

Presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione (BURLANDO), il 7 luglio 1998.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 16 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 4 novembre 1998; il 16 gennaio 1999; il 3 marzo 1999.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede referente, il 3 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 4, 9, 10 marzo 1999; il 28, 29 aprile 1999; il 4, 5 maggio 1999.

Relazione scritta annunciata il 19 maggio 1999 (atto n. 3409/*A* - relatore sen. LO CURZIO).

Esaminato in aula il 2, 15 giugno 1999; il 6 luglio 1999 ed approvato il 14 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6239):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 22 luglio 1999, con pareri delle commissioni I, II V, VI.

Esaminato dalla IX commissione il 23, 28, 29 settembre 1999; il 13, 20 ottobre 1999; il 27 gennaio 2000; l'8 febbraio 2000, il 1º marzo 2000.

Esaminato in aula il 12 maggio 2000; il 7, 14 giugno 2000 e approvato il 20 giugno 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufflciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1994, n. 28 - supplemento ordinario - come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14 *(Competenze dell'autorità marittima)*. — 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.

1-bis. *I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorierà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate.* I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.

1-*ter.* Nei porti sede di Autorità portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-*bis* sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16 *(Operazioni portuali)*. — 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. *Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.*

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali *e dei servizi portuali,* nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, *riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione.*

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. *Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa.* Le imprese autorizzate sono iscritte *in appositi registri distinti tenuti* dall'autorità portuale, o laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.

3-bis. *Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17.*

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al cornma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorità portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.

7-*bis.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

7-ter. *Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta».*

— Il testo della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, recante: «Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1960, n. 289.

— Il testo dell'art. 18 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, è il seguente:

«Art. 18 *(Concessione di aree e banchine).* — 1. L'Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.

1-*bis.* Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera *a).*

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

8. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera *a).*

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera *a),* senza giustificato motivo, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima revocano l'atto concessorio.

9-*bis.* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

— Il testo dell'art. 21, comma 1, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1, della citata legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è il seguente:

«Art. 1. — 1. È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni».

— Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1997, n. 154 - supplemento ordinario - è il seguente:

«Art. 1. *(Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo).* — 1. Il contratto di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo previsto dall'art. 2,

comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con il contratto previsto dall'art. 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.

2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;

c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.

3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione. La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati.

4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:

a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi;

b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;

e) a favore di imprese che non dimostrano alla direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) il numero dei lavoratori richiesti;

b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;

c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali;

e) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;

f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;

g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;

h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;

i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.

6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art. 3.

7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fomitrice alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.

8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi».

«Art. 2 *(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo).* — 1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "società di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;

b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12

della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.

7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta.

8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni».

«Art. 3 *(Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo).* — 1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore:

a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;

b) a tempo indeterminato.

2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.

3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;

b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonché della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*;

c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;

d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento;

e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;

f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;

g) la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;

h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.

4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.

5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma 3.

6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo».

«Art. 4 *(Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo).* — 1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice.

2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. Al prestatore di lavoro temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.

3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale.

4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo».

«Art. 5 *(Interventi specifici per i lavoratori temporanei).* — 1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3. Le risorse sono destinate per:

a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale;

b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art. 11, comma 5:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.

4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.

5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2».

— Il testo dell'art. 86, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (pubblicata nella G.U.C.E. 10 novembre 1997, n. C 340) ratificato e reso esecutivo dalla legge 14 ottobre 1957, n. 1203 recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea dell'energia atomica ed atti allegati; *b)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; *c)* Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1957, n. 317, S.O., è il seguente:

«Art. 86 — 1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni».

— Per il testo degli articoli 16, 18, e 21 della citata legge 28 gennaio 1984, n. 84, si veda nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, S.O., è il seguente:

«28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi».

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, concernente: «Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1998, n. 9, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, emana i regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

2. I contratti di cui al comma 1 contengono:

a) la richiesta di emanazione di norme per fronteggiare situazioni di eccedenze di personale, transitorie o strutturali, per gli ambiti di riferimento dei quali va precisata la definizione;

b) l'individuazione di specifici istituti per il perseguimento, nelle predette situazioni, di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, prevedendo criteri, entità e modalità di concessione degli interventi e dei trattamenti da essi previsti;

c) la prefigurazione, sulla base di uno specifico piano pluriennale, del finanziamento dei predetti istituti, in misura adeguata all'entità degli interventi e dei trattamenti, comprensivi della copertura figurativa necessaria, nonché all'entità degli oneri di amministrazione del fondo di cui all'art. 3, attraverso un contributo da determinarsi in misura non inferiore, nel complesso, allo 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale. L'eventuale concorso del lavoratore a detto finanziamento non può essere superiore al 25% del contributo prefigurato;

d) la prefigurazione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti istituti, modulato con riferimento all'entità e alla durata dell'intervento richiesto, nonché al numero dei soggetti interessati, in misura non superiore a tre volte quello della contribuzione ordinaria prefigurata di cui alla lettera *c)*;

e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da esubero strutturale di addetti, di ulteriori interventi e trattamenti straordinari atti a favorire i processi di ristrutturazione aziendale. Gli ulteriori contributi allo scopo necessari sono a totale carico dei datori di lavoro e commisurati all'entità degli interventi e trattamenti richiesti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del fondo di cui all'art. 3, comma 1. Le richieste dei datori di lavoro sono ammesse entro la data ultima che deve essere prevista dai regolamenti di cui al comma 1;

f) la definizione delle regole relative alla designazione degli esperti in seno al comitato amministratore di cui all'art. 3.

3. I contratti collettivi, depositati ai sensi del comma 1 e conformi alle disposizioni del comma 2, costituiscono principi e criteri direttivi, validi ai fini dell'esercizio del potere regolamentare, per il proprio ambito di riferimento».

— Il testo dell'art. 6 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, è il seguente:

«Art 6 *(Autorità portuale)*. — 1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'art. 1:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'art. 12, nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della- presente legge.

3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo delle autorità portuali è allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere *b)* e *o),* è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.

6. Le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.

8. Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorità in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1º gennaio 1995 può essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorità portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.

9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

10. Le autorità portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorità portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorità sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali autorità marittime.

12. È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorità portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi».

— Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattatamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 1991, n. 175 - S.O.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9 *(Comitato portuale).* — 1. Il comitato portuale è composto:

a) dal presidente dell'autorità portuale, che lo presiede;

b) dal comandante del porto sede dell'autorità portuale, con funzione di vice presidente;

c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

d) da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

e) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;

f) dal presidente della provincia o da un suo delegato;

g) dal sindaco del comune in cui è ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;

h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;

i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio;

l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorità portuale.

2. *I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.*

3. Il comitato portuale:

a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revi-

sione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;

b) adotta il piano regolatore portuale;

c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;

d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;

e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'art. 6, comma 5;

f) esprime i pareri di cui all'art. 8, comma 3, lettere *h)* ed *i)*;

g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'art. 16, comma 4, e all'art. 18, commi 1 e 3;

h) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale;

i) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;

l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 10;

m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'art. 18, comma 4;

n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'art. 23;

n-*bis)* approva, su proposta del presidente, il regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;

n-*ter)* approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorità portuali alle società di cui all'art. 6, comma 6.

4. Il comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.

5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 9, commi 2 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1997, n. 303, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1998, n. 49), è il seguente:

«Art. 9 *(Interventi nel settore marittimo)*.

1. *(Omissis)*.

2. È concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e della compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel limite di ulteriori 1.200 unità. Al relativo onere per il rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle autorità portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, è prorogato fino al 31 dicembre 1998.

Da 3 a 7 *(Omissis)*.

8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, è autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno 2001, restando confermate le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990. n. 58».

00G0235

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 2000.

Attivazione di taluni uffici finanziari e soppressione di altri nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI GENERALI
IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la dislocazione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si

è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Teramo, Suzzara, Casale Monferrato, Massa, Chatillon e Montevarchi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta sono attivati gli uffici delle entrate e la sezione staccata specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Teramo, Alessandria, Massa Carrara, Aosta e Arezzo, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Alla data medesima, i predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate di Teramo, Casale Monferrato, Massa, Chatillon e Montevarchi.

3. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Mantova, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996, nonché i conseguenti adempimenti, sono attribuiti all'ufficio delle entrate di Mantova.

4. A decorrere dal 28 giugno 2000 è attivata a Bobbio una sezione staccata dell'ufficio delle entrate di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2000

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Abruzzo	Teramo	Ufficio delle entrate di Teramo	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Teramo	4 luglio 2000
Lombardia	Mantova	Ufficio delle entrate di Suzzara e sezione staccata di Viadana	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Suzzara e Viadana nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Mantova	6 luglio 2000
Piemonte	Alessandria	Ufficio delle entrate di Casale Monferrato	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Casale Monferrato	6 luglio 2000
Toscana	Massa Carrara	Ufficio delle entrate di Massa	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Massa	7 luglio 2000
Valle d'Aosta	Aosta	Ufficio delle entrate di Chatillon	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Chatillon	11 luglio 2000
Toscana	Arezzo	Ufficio delle entrate di Montevarchi	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Montevarchi	12 luglio 2000

00A9032

DECRETO 23 giugno 2000.

Rettifica al decreto del 15 maggio 2000 concernente l'accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gioia del Colle.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 6029 dell'8 maggio 2000, con la quale il referente per l'istituendo ufficio delle entrate di Gioia del Colle ha comunicato l'avvio in data 6 maggio 2000 delle operazioni di trasloco dell'ufficio del registro presso i locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio;

Considerato che con la suddetta nota è stata richiesta, a causa dell'intensificarsi delle operazioni di trasloco, l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Gioia del Colle dal 9 maggio 2000 al 29 maggio 2000;

Visto il decreto del direttore regionale in data 15 maggio 2000, prot. 119/DD, con il quale è stato accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gioia del Colle dal 6 maggio 2000;

Vista la nota prot. 6557 del 22 maggio 2000, con cui il referente per l'istituendo ufficio delle entrate di Gioia del Colle ha precisato che il periodo di mancato funzionamento del locale ufficio del registro è da intendersi solo per il 27 maggio 2000 e 29 maggio 2000;

Ritenuto, pertanto, che occorre specificare correttamente i periodi di irregolare e mancato funzionamento del predetto ufficio del registro;

Ritenuto, altresì di dover rettificare il decreto del direttore regionale delle entrate per la Puglia prot. 119/DD del 15 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Gioia del Colle dal giorno 9 maggio 2000 al giorno 26 maggio 2000.

Art. 2.

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gioia del Colle in data 27 maggio 2000 e 29 maggio 2000, anziché per il periodo dal 6 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 giugno 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A9033

DECRETO 23 giugno 2000.

Rettifica al decreto del 15 maggio 2000 concernente l'accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Gioia del Colle.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 6029 dell'8 maggio 2000, con la quale il referente per l'istituendo ufficio delle entrate di Gioia del Colle ha comunicato l'avvio in data 6 maggio 2000 delle operazioni di trasloco dell'ufficio del registro presso i locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio;

Considerato che con la suddetta nota è stata richiesta, a causa dell'intensificarsi delle operazioni di trasloco, l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gioia del Colle dal 9 maggio 2000 al 29 maggio 2000;

Visto il decreto del direttore regionale in data 15 maggio 2000, prot. 120/DD, con il quale è stato accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gioia del Colle dal giorno 6 maggio 2000;

Vista la nota prot. 6557 del 22 maggio 2000, con cui il referente per l'istituendo ufficio delle entrate di Gioia del Colle ha precisato che il periodo di mancato funzionamento del locale ufficio delle imposte dirette è da intendersi solo per i giorni 27 maggio 2000 e 29 maggio 2000;

Ritenuto, pertanto, che occorre specificare correttamente i periodi di irregolare e mancato funzionamento del predetto ufficio delle imposte dirette;

Ritenuto, altresì, di dover rettificare il decreto del direttore regionale delle entrate per la Puglia prot. 120/DD del 15 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gioia del Colle dal giorno 9 maggio 2000 al giorno 26 maggio 2000.

Art. 2.

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gioia del Colle in data 27 maggio 2000 e 29 maggio 2000, anziché per il periodo dal giorno 6 maggio 2000.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 giugno 2000

Il direttore generale: ORLANDI

00A9034

DECRETO 27 giugno 2000.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 2000 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di marzo 2000, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Afghanistan	Afghani	115	AFA	4.580,63	0,422
Albania	Lek	47	ALL	134,786	14,366
Algeria	Dinaro Algerino	106	DZD	67,1911	28,823
Andorra	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
Angola	Readjustado Kwanza	87	AOR	5,65515	342,4050
Antigua e Barbuda	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,60373	743,677
Antille olandesi	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,72575	1.122,016
Arabia Saudita	Riyal Saudita	75	SAR	3,61643	535,425
Argentina	Peso Argentina	216	ARS	0,964343	2.007,925
Armenia	Dram	246	AMD	508,616	3,807
Aruba	Fiorino Aruba	211	AWG	1,72617	1.121,744
Australia	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,58273	1.223,440
Azerbaigian	Manat Azerbaigian	238	AZM	4.159,21	0,465
Bahamas	Dollaro Bahama	135	BSD	0,964343	2.007,925
Bahrain	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,363523	5.326,492
Bangladesh	Taka	174	BDT	49,0368	39,487
Barbados	Dollaro Barbados	195	BBD	1,93929	998,471
Belize	Dollaro Belize	152	BZD	1,92869	1.003,961
Benin	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Bermuda	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,964343	2.007,925
Bhutan	Ngultrum	180	BTN	42,1056	45,987
Bielorussia	Rublo Bielorussia	233	BYB	900671	0,002
Bielorussia	Rublo Bielorussia (Nuovo)	233	BYB	900,671	2,149
Bolivia	Boliviano	74	BOB	5,79959	333,873
Bosnia Erzegovina	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
Botswana	Pula	171	BWP	4,64604	416,766
Brasile	Real	234	BRL	1,67909	1.153,246
Brunei Darussalam	Dollaro Brunei	139	BND	1,6538	1.170,840
Bulgaria	Lev	45	BGL	1.955,83	0,989
Bulgaria	Nuovo Lev	262	BGN	1,95583	989,999
Burkina Faso	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Burundi	Franco Burundi	140	BIF	612,601	3,160
Cambogia	Riel Kampuchea	141	KHR	3.650,01	0,530
Camerun	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Canada	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,40815	1.375,147
Capo Verde	Escudo Capo Verde	181	CVE	109,864	17,624
Cayman, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,798473	2.425,030
Ceca, Repubblica	Corona Ceca *	223	CZK	35,6266	54,349
Centrafricana, Repubblica	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Ciad	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Cile	Peso Cileno	29	CLP	486,477	3,980
Cina, Repubblica popolare della	Renminbi (Yuan)	144	CNY	7,9835	242,541
Cipro	Lira Cipriota *	46	CYP	0,575209	3.366,199
Colombia	Peso Colombiano	40	COP	1.894,68	1,022
Comore, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
Congo, Repubblica democratica del	Franco Congolese	261	CDF	8,24513	234,845
Congo, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Corea del Nord	Won Nord	182	KPW	2,12156	912,695
Corea del Sud	Won Sud	119	KRW	1.076,46	1,798
Costa d'Avorio	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Costa Rica	Colon Costa Rica	77	CRC	291,574	6,640
Croazia	Kuna	229	HRK	7,72803	250,551
Cuba	Peso Cubano	67	CUP	22,1799	87,301
Danimarca	Corona Danese *	7	DKK	7,44734	259,994
Dominica	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,60373	743,677
Dominicana, Repubblica	Peso Dominicano	116	DOP	15,427	125,526
Ecuador	Sucre	76	ECS	24.091,7	0,080
Egitto	Lira Egiziana	70	EGP	3,30295	586,241
El Salvador	Colon Salvadoregno	117	SVC	8,43636	229,521
Emirati Arabi Uniti	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,54182	546,705
Eritrea	Nakfa	243	ERN	7,66653	252,569
Estonia	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
Etiopia	Birr	68	ETB	7,7729	249,113

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Falkland o Malvine, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,610626	3.171,167
Fiji	Dollaro Fiji	147	FJD	1,98822	973,920
Filippine	Peso Filippino	66	PHP	39,4747	49,052
Fondo Monetario Internazionale	DSP (Diritto speciale di prelievo)	188	XDR	0,717912	2.697,140
Gabon	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Gambia	Dalasi	193	GMD	11,3928	169,960
Georgia	Lari	230	GEL	1,89221	1.023,326
Ghana	Cedi	111	GHC	3.769,49	0,513
Giamaica	Dollaro Giamaicano	142	JMD	39,5882	48,911
Giappone	Yen Giapponese *	71	JPY	102,591	18,877
Gibilterra	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,610626	3.171,167
Gibuti	Franco Gibuti	83	DJF	171,383	11,298
Giordania	Dinaro Giordano	89	JOD	0,68279	2.835,876
Grecia	Dracma Greca *	30	GRD	333,888	5,799
Grenada	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,60373	743,677
Guatemala	Quetzal	78	GTQ	7,28403	265,832
Guinea	Franco Guineano	129	GNF	1.606,14	1,205
Guinea Bissau	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Guinea equatoriale	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Guyana	Dollaro Guyana	149	GYD	173,041	11,190
Haiti	Gourde	151	HTG	17,9947	107,605
Honduras	Lempira	118	HNL	14,2962	135,443
Hong Kong (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	7,50649	257,954
India	Rupia Indiana	31	INR	42,1056	45,987
Indonesia	Rupia Indonesiana	123	IDR	7.182,3	0,269
Iran	Rial Iraniano	57	IRR	2.893,03	0,669
Iraq	Dinaro Iracheno	93	IQD	1.687,6	1,147
Islanda	Corona Islanda	62	ISK	70,9468	27,292
Israele	Shekel	203	ILS	3,86037	501,613
Jugoslavia	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	11,6402	166,380
Kazakistan	Tenge Kazakistan	231	KZT	136,346	14,201
Kenya	Scellino Keniota	22	KES	71,765	26,982
Kirghizistan	Som	225	KGS	45,6345	42,431
Kuwait	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,295585	6.550,733
Laos	Kip	154	LAK	7.406,05	0,261
Lesotho	Loti	172	LSL	6,23748	310,441
Lettonia	Lats	219	LVL	0,574046	3.373,094
Libano	Lira Libanese	32	LBP	1.446,5	1,338
Liberia	Dollaro Liberia	155	LRD	0,964343	2.007,925
Libia	Dinaro Libico	69	LYD	0,433951	4.462,060
Lituania	Litas	221	LTL	3,85745	501,972
Macao	Pataca	156	MOP	7,73169	250,441
Macedonia	Dinaro Macedonia	236	MKD	57,5423	33,650
Madagascar	Franco Malgascio	130	MGF	6.518,05	0,297
Malawi	Kwacha Malawi	157	MWK	44,9939	43,036
Malaysia	Ringgit	55	MYR	3,66409	528,461
Maldive	Rufiyaa	158	MVR	11,1809	173,192
Mali	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Malta	Lira Maltese	33	MTL	0,409730	4.725,713
Marocco	Dirham Marocco	84	MAD	9,95511	194,502
Mauritania	Ouguiya	196	MRO	221,20500	8,753
Mauritius	Rupia Mauritius	170	MUR	24,72	78,330
Messico	Peso Messicano	222	MXN	8,95717	216,187
Moldavia	Leu Moldavia	235	MDL	12,1198	159,767
Mongolia	Tugrik	160	MNT	1.052,89	1,839
Mozambico	Metical	133	MZM	14.096,5	0,137
Myanmar (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,02714	321,268
Namibia	Dollaro Namibia	252	NAD	6,23748	310,441
Nepal	Rupia Nepalese	161	NPR	66,3601	29,179
Nicaragua	Cordoba Oro	120	NIO	12,0177	161,123
Niger	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Nigeria	Naira	81	NGN	97,5783	19,844
Norvegia	Corona Norvegese *	8	NOK	8,11102	238,724
Nuova Zelanda	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,96743	984,334
Oman	Rial Oman	184	OMR	0,371241	5.215,768

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Pakistan	Rupia Pakistana	26	PKR	50,0361	38,698
Panama	Balboa	162	PAB	0,964343	2.007,925
Papua Nuova Guinea	Kina	190	PGK	2,81368	690,511
Paraguay	Guarani	101	PYG	3.369,35	0,574
Perù	Nuevo Sol	201	PEN	3,31816	583,628
Polinesia francese	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
Polonia	Zloty *	237	PLN	3,94597	490,722
Qatar	Riyal Qatar	189	QAR	3,5097	551,707
Regno Unito	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,610626	3.171,167
Romania	Leu	131	ROL	18.501,7	0,104
Russia	Rublo Russia	244	RUR	27,4295	70,593
Rwanda	Franco Ruanda	163	RWF	330,22	5,863
Salomone, Isole	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,59211	421,665
Samoa Occidentali	Tala	164	WST	2,98555	648,567
Sant'Elena	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,610626	3.171,167
São Tomé e Principe	Dobra	191	STD	2.304,78	0,840
Senegal	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Seychelles	Rupia Seychelles	185	SCR	5,29956	365,379
Sierra Leone	Leone	165	SLL	1.923,68	1,007
Singapore	Dollaro Singapore	124	SGD	1,65379	1.170,840
Siria	Lira Siriana	36	SYP	43,4613	44,553
Slovacca, Repubblica	Corona slovacca	224	SKK	41,8363	46,283
Slovenia	Tallero Slovenia *	215	SIT	202,754	9,549
Somalia	Scellino Somalo	65	SOS	2.526,58	0,766
Sri Lanka	Rupia Sri Lanka	58	LKR	70,9859	27,277
St. Lucia	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,60373	743,677
St. Vincent e Grenadines	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,60373	743,677
St. Kitts e Nevis	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,60373	743,677
Stati Uniti	Dollaro USA *	1	USD	0,964343	2.007,925
Sud Africa	Rand *	82	ZAR	6,23748	310,441
Sudan	Dinaro Sudanese	79	SDD	247,726	7,816
Suriname	Fiorino Suriname	150	SRG	776,9	2,492
Svezia	Corona Svedese *	9	SEK	8,38839	230,841
Svizzera	Franco Svizzero *	3	CHF	1,60424	1.206,994
Swaziland	Lilangeni	173	SZL	6,23748	310,441
Tagikistan	Rublo Tagikistan	239	TJR	1.551,6	1,247
Taiwan	Dollaro Taiwan	143	TWD	29,57	65,482
Tanzania	Scellino Tanzania	125	TZS	765,659	2,528
Thailandia	Baht	73	THB	36,5305	53,006
Togo	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Tonga, Isola	Pa Anga	167	TOP	1,61333	1.200,211
Trinidad e Tobago	Dollaro Trinidad e Tobago	166	TTD	6,02422	321,468
Tunisia	Dinaro Tunisino	80	TND	1,25469	1.543,231
Turchia	Lira Turca	10	TRL	560.266	0,003
Turkmenistan	Manat Turkmenistan	228	TMM	5.014,59	0,386
Ucraina	Hryvnia	241	UAH	5,2792	366,810
Uganda	Scellino Ugandese	126	UGX	1.450,3	1,335
Ungheria	Forint Ungherese *	153	HUF	257,074	7,532
Uruguay	Peso Uruguaiano	53	UYU	11,3913	169,981
Uzbekistan	Sum Uzbekistan	232	UZS	137,264	14,106
Vanuatu	Vatu	208	VUV	129,4	14,963
Venezuela	Bolivar	35	VEB	641,793	3,017
Vietnam	Dong	145	VND	13.404,3	0,144
Yemen, Repubblica	Rial	122	YER	154,894	12,501
Zambia	Kwacha Zambia	127	ZMK	2.731,54	0,708
Zimbabwe	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	36,7671	52,664

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

Il direttore centrale: BUSA

00A9035

DECRETO 27 giugno 2000.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 2000 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di aprile 2000, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Afghanistan	Afghani	115	AFA	4.498,01	0,430
Albania	Lek	47	ALL	133,821	14,471
Algeria	Dinaro Algerino	106	DZD	67,7237	28,592
Andorra	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
Angola	Readjustado Kwanza	87	AOR	5,58124	347,0330
Antigua e Barbuda	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,55627	757,711
Antille olandesi	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,69504	1.142,676
Arabia Saudita	Riyal Saudita	75	SAR	3,55144	545,380

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Argentina	Peso Argentina	216	ARS	0,94695	2.045,392
Armenia	Dram	246	AMD	499,961	3,874
Aruba	Fiorino Aruba	211	AWG	1,69504	1.142,676
Australia	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,58782	1.219,619
Azerbaigian	Manat Azerbaigian	238	AZM	4.084,19	0,474
Bahamas	Dollaro Bahama	135	BSD	0,94695	2.045,392
Bahrain	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,356972	5.425,806
Bangladesh	Taka	174	BDT	48,1524	40,224
Barbados	Dollaro Barbados	195	BBD	1,90374	1.017,471
Belize	Dollaro Belize	152	BZD	1,89303	1.023,198
Benin	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Bermuda	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,946362	2.046,699
Bhutan	Ngultrum	180	BTN	41,5935	46,565
Bielorussia	Rublo Bielorussia	233	BYB	906079	0,002
Bielorussia	Rublo Bielorussia (Nuovo)	233	BYB	906,079	2,137
Bolivia	Boliviano	74	BOB	5,70704	339,389
Bosnia Erzegovina	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
Botswana	Pula	171	BWP	4,66021	415,506
Brasile	Real	234	BRL	1,66986	1.159,676
Brunei Darussalam	Dollaro Brunei	139	BND	1,61916	1.196,355
Bulgaria	Lev	45	BGL	1.955,83	0,989
Bulgaria	Nuovo Lev	262	BGN	1,95583	989,999
Burkina Faso	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Burundi	Franco Burundi	140	BIF	584,214	3,371
Cambogia	Riel Kampuchea	141	KHR	3.581,82	0,540
Camerun	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Canada	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,38903	1.394,286
Capo Verde	Escudo Capo Verde	181	CVE	109,598	17,667
Cayman, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,784344	2.469,393
Ceca, Repubblica	Corona Ceca *	223	CZK	36,3233	53,306
Centrafricana, Repubblica	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Ciad	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Cile	Peso Cileno	29	CLP	480,04	4,034
Cina, Repubblica popolare della	Renminbi (Yuan)	144	CNY	7,84026	247,043
Cipro	Lira Cipriota *	46	CYP	0,574518	3.370,249
Colombia	Peso Colombiano	40	COP	1.877,52	1,031
Comore, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
Congo, Repubblica democratica del	Franco Congolese	261	CDF	8,09642	239,227
Congo, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Corea del Nord	Won Nord	182	KPW	2,08329	929,725
Corea del Sud	Won Sud	119	KRW	1.051,21	1,842
Costa d'Avorio	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Costa Rica	Colon Costa Rica	77	CRC	288,077	6,723
Croazia	Kuna	229	HRK	7,70971	251,149
Cuba	Peso Cubano	67	CUP	21,7799	88,930
Danimarca	Corona Danese *	7	DKK	7,45053	259,883
Dominica	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,55627	757,711
Dominicana, Repubblica	Peso Dominicano	116	DOP	15,0478	128,712
Ecuador	Sucre	76	ECS	23.672,8	0,081
Egitto	Lira Egiziana	70	EGP	3,24574	596,747
El Salvador	Colon Salvadoregno	117	SVC	8,28512	233,778
Emirati Arabi Uniti	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,47796	556,902
Eritrea	Nakfa	243	ERN	8,81126	219,776
Estonia	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
Etiopia	Birr	68	ETB	7,67129	252,476
Falkland o Malvine, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,598017	3.238,511
Fiji	Dollaro Fiji	147	FJD	1,96457	985,743
Filippine	Peso Filippino	66	PHP	38,9999	49,661
Fondo Monetario Internazionale	DSP (Diritto speciale di prelievo)	188	XDR	0,706852	2.739,685
Gabon	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Gambia	Dalasi	193	GMD	11,2143	172,711
Georgia	Lari	230	GEL	1,85602	1.043,564
Ghana	Cedi	111	GHC	3.944,54	0,490
Giamaica	Dollaro Giamaicano	142	JMD	38,9322	49,749
Giappone	Yen Giapponese *	71	JPY	99,9244	19,382

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Gibilterra	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,598017	3.238,511
Gibuti	Franco Gibuti	83	DJF	168,291	11,509
Giordania	Dinaro Giordano	89	JOD	0,67049	2.888,751
Grecia	Dracma Greca *	30	GRD	335,221	5,776
Grenada	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,55627	757,711
Guatemala	Quetzal	78	GTQ	7,18554	269,544
Guinea	Franco Guineano	129	GNF	1.545,6	1,253
Guinea Bissau	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Guinea equatoriale	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Guyana	Dollaro Guyana	149	GYD	170,871	11,335
Haiti	Gourde	151	HTG	17,3267	111,801
Honduras	Lempira	118	HNL	14,1195	137,171
Hong Kong (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	7,3741	262,659
India	Rupia Indiana	31	INR	41,5935	46,565
Indonesia	Rupia Indonesiana	123	IDR	7.335,57	0,264
Iran	Rial Iraniano	57	IRR	2.840,85	0,681
Iraq	Dinaro Iracheno	93	IQD	1.657,16	1,168
Islanda	Corona Islanda	62	ISK	69,8805	27,711
Israele	Shekel	203	ILS	3,82239	506,727
Jugoslavia	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	11,5393	167,853
Kazakistan	Tenge Kazakistan	231	KZT	134,487	14,402
Kenya	Scellino Keniota	22	KES	70,3467	27,535
Kirghizistan	Som	225	KGS	45,2176	42,835
Kuwait	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,290249	6.673,068
Laos	Kip	154	LAK	7.223,4	0,268
Lesotho	Loti	172	LSL	6,27673	308,498
Lettonia	Lats	219	LVL	0,563699	3.435,998
Libano	Lira Libanese	32	LBP	1.424,09	1,359
Liberia	Dollaro Liberia	155	LRD	0,94695	2.045,392
Libia	Dinaro Libico	69	LYD	0,426125	4.545,321
Lituania	Litas	221	LTL	3,78801	511,319
Macao	Pataca	156	MOP	7,59532	255,009
Macedonia	Dinaro Macedonia	236	MKD	56,5044	34,278
Madagascar	Franco Malgascio	130	MGF	6.484,36	0,298
Malawi	Kwacha Malawi	157	MWK	44,5217	43,504
Malaysia	Ringgit	55	MYR	3,59803	538,318
Maldive	Rufiyaa	158	MVR	11,1048	174,411
Mali	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Malta	Lira Maltese	33	MTL	0,405926	4.770,293
Marocco	Dirham Marocco	84	MAD	9,86021	196,386
Mauritania	Ouguiya	196	MRO	218,71000	8,855
Mauritius	Rupia Mauritius	170	MUR	24,4592	79,184
Messico	Peso Messicano	222	MXN	8,88302	218,037
Moldavia	Leu Moldavia	235	MDL	11,9601	161,949
Mongolia	Tugrik	160	MNT	1.013,66	1,911
Mozambico	Metical	133	MZM	14.570,7	0,132
Myanmar (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,91869	327,249
Namibia	Dollaro Namibia	252	NAD	6,27673	308,498
Nepal	Rupia Nepalese	161	NPR	65,2804	29,669
Nicaragua	Cordoba Oro	120	NIO	11,8117	163,976
Niger	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Nigeria	Naira	81	NGN	95,7397	20,231
Norvegia	Corona Norvegese *	8	NOK	8,15454	237,448
Nuova Zelanda	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,90967	1.014,027
Oman	Rial Oman	184	OMR	0,364535	5.313,231
Pakistan	Rupia Pakistana	26	PKR	49,1293	39,424
Panama	Balboa	162	PAB	0,94695	2.045,392
Papua Nuova Guinea	Kina	190	PGK	2,50838	772,503
Paraguay	Guarani	101	PYG	3.308,37	0,585
Perù	Nuevo Sol	201	PEN	3,2932	588,163
Polinesia francese	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
Polonia	Zloty *	237	PLN	4,00651	483,343
Qatar	Riyal Qatar	189	QAR	3,44689	561,923
Regno Unito	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,598017	3.238,511
Romania	Leu	131	ROL	18.652,1	0,103

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Russia	Rublo Russia	244	RUR	27,0499	71,611
Rwanda	Franco Ruanda	163	RWF	335,585	5,772
Salomone, Isole	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,50928	429,533
Samoa Occidentali	Tala	164	WST	2,97087	651,860
Sant'Elena	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,598017	3238,511
São Tomé e Principe	Dobra	191	STD	2.263,21	0,855
Senegal	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Seychelles	Rupia Seychelles	185	SCR	5,22192	370,893
Sierra Leone	Leone	165	SLL	1.926,94	1,005
Singapore	Dollaro Singapore	124	SGD	1,61914	1.196,368
Siria	Lira Siriana	36	SYP	42,6128	45,453
Slovacca, Repubblica	Corona slovacca	224	SKK	41,2726	46,927
Slovenia	Tallero Slovenia *	215	SIT	203,9081	9,495
Somalia	Scellino Somalo	65	SOS	2.481,01	0,780
Sri Lanka	Rupia Sri Lanka	58	LKR	70,0773	27,638
St. Lucia	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,55627	757,711
St. Vincent e Grenadines	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,55627	757,711
St. Kitts e Nevis	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,55627	757,711
Stati Uniti	Dollaro USA *	1	USD	0,94695	2.045,392
Sud Africa	Rand *	82	ZAR	6,27673	308,498
Sudan	Dinaro Sudanese	79	SDD	244,238	7,929
Suriname	Fiorino Suriname	150	SRG	766,289	2,527
Svezia	Corona Svedese *	9	SEK	8,26714	234,221
Svizzera	Franco Svizzero *	3	CHF	1,57396	1.230,199
Swaziland	Lilangeni	173	SZL	6,27673	308,498
Tagikistan	Rublo Tagikistan	239	TJR	1.544,47	1,254
Taiwan	Dollaro Taiwan	143	TWD	29,1634	66,412
Tanzania	Scellino Tanzania	125	TZS	753,499	2,570
Thailandia	Baht	73	THB	35,9349	53,898
Togo	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Tonga, Isola	Pa Anga	167	TOP	1,60618	1.205,777
Trinidad e Tobago	Dollaro Trinidad e Tobago	166	TTD	5,82825	332,323
Tunisia	Dinaro Tunisino	80	TND	1,25123	1.547,539
Turchia	Lira Turca	10	TRL	560.727	0,003
Turkmenistan	Manat Turkmenistan	228	TMM	4.924,14	0,393
Ucraina	Hryvnia	241	UAH	5,15979	375,412
Uganda	Scellino Ugandese	126	UGX	1.431,05	1,353
Ungheria	Forint Ungherese *	153	HUF	258,445	7,491
Uruguay	Peso Uruguaiano	53	UYU	11,2612	171,985
Uzbekistan	Sum Uzbekistan	232	UZS	134,788	14,369
Vanuatu	Vatu	208	VUV	126,196	15,349
Venezuela	Bolivar	35	VEB	636,353	3,043
Vietnam	Dong	145	VND	13.162,6	0,147
Yemen, Repubblica	Rial	122	YER	152,553	12,696
Zambia	Kwacha Zambia	127	ZMK	2.739,55	0,706
Zimbabwe	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	36,1513	53,575

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

Il direttore centrale: BUSA

00A9036

DECRETO 27 giugno 2000.

Rettifica del decreto di accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di febbraio 2000 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 3 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 14 aprile 2000 con il quale è stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2000;

Considerato che la media mensile delle quotazioni delle valute estere relative al Rublo Bielorussia, Peso Cubano, Diritto speciale di prelievo, Dinaro Kuwait, Lats, Dinaro Libico, Lira Maltese, Dollaro Is. Salomone, Tala, Sterlina S. Elena, Dobra, Lira Turca, rilevata ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto direttoriale del 3 aprile 2000, è stata indicata in misura errata;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, per il mese di febbraio 2000 le medie dei cambi relative al Rublo Bielorussia, Peso Cubano, Diritto speciale di prelievo, Dinaro Kuwait, Lats, Dinaro Libico, Lira Maltese, Dollaro Is. Salomone, Tala, Sterlina S. Elena, Dobra, Lira Turca, calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato, sono accertate come segue:

Paese	Valuta	Contro euro	Contro lire
Bielorussia	Rublo Bielorussia	914.655	
Cuba	Peso Cubano		85,613
FMI	Diritto speciale di prelievo	0,731560	2.647,008
Kuwait	Dinaro Kuwait	0,300822	
Lettonia	Lats	0,585118	
Libia	Dinaro Libico	0,442538	
Malta	Lira Maltese	0,412225	
Salomone Isole	Dollaro Is. Salomone	4,68297	413,514
Samoa Occidentali	Tala	3,03976	637,048
Sant'Elena	Sterlina S. Elena	0,614657	3.150,406
São Tomé e Principe	Dobra	2.350,38	0,823
Turchia	Lira Turca	553.699	

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

Il direttore centrale: BUSA

00A9037

DECRETO 3 luglio 2000.

Modalità e termini per l'inoltro dell'elenco nominativo dei pensionati da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti pubblici che hanno erogato trattamenti pensionistici nell'anno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire le modalità, i termini e le procedure, per l'inoltro all'amministrazione finanziaria, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della legge n. 119 del 1981 comprensivo dei dati necessari;

Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale del 2 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999, con il quale è stato approvato il mod. 770/1999 da presentare nel 1999 da parte dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto dirigenziale del 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1999, che stabilisce fra l'altro le modalità e i termini per la presentazione su supporti magnetici della dichiarazione mod. 770/1999;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Considerato che occorre stabilire, in armonia con le disposizioni di cui ai citati decreti dirigenziali del 2 marzo 1999 e del 19 aprile 1999, il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che i suddetti enti devono inviare all'anagrafe tributaria concernenti le erogazioni di pensioni effettuate nell'anno d'imposta 1998;

Considerata la necessità che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici che erogano pensioni sono tenuti, per l'anno d'imposta 1998, a fornire l'elenco nominativo dei soggetti nei cui confronti sono state erogate pensioni su supporto magnetico.

2. Per ciascuno dei predetti soggetti devono essere riportati i dati identificativi e contabili secondo le caratteristiche tecniche dei supporti di cui all'allegato *A* al decreto dirigenziale 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1999, con il quale sono state stabilite le modalità e i termini per la presentazione della dichiarazione mod. 770/1999.

Art. 2.

1. I supporti di cui al precedente articolo, accompagnati da apposita distinta, redatta in duplice copia, secondo il fac-simile di cui all'allegato *A* al presente decreto, devono essere consegnati in plichi chiusi al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma, via Fortunato Depero - 00155 Roma, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

2. Il Sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici di cui al precedente articolo controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati, nonché la loro rispondenza ai requisiti prescritti, disponendone la sostituzione o l'integrazione in caso di errori o difformità.

Art. 3.

1. Gli enti che, ai sensi dell'art. 1 del decreto dirigenziale 2 marzo 1999, e secondo le modalità stabilite dal decreto dirigenziale 19 aprile 1999, hanno inviato su supporto magnetico le dichiarazioni modello 770/1999, non sono tenuti ad inviare l'elenco nominativo dei pensionati di cui all'art. 1 del presente decreto, qualora tale elenco sia stato già compreso nel citato modello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO *A*

AL CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
VIA FORTUNATO DEPERO s.n.c.
00155 ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO
CONTENENTE GLI ELENCHI NOMINATIVI DEI PENSIONATI (MOD.770/99)
DA PARTE DELL'I.N.P.S. E DI ALTRI ENTI CHE EROGANO PENSIONI

PENSIONI EROGATE NEL **1998**

ENTE EROGANTE

CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | | | | | | |

DENOMINAZIONE |___________________________|

CODICE ATTIVITA' | | | | | | |

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE |___________________|

PROV | | |

INDIRIZZO |___________________________|

C.A.P. | | | | | |

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

NASTRI A CARTUCCIA |_______|

DISCHETTI |_______|

DATA ______________ FIRMA ______________________

00A9016

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 12 giugno 2000.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto il decreto ministeriale n. 253 ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 ric. del 10 luglio 1998;

Viste le deliberazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 281 del 29 aprile 1994 e n. 302 del 9 giugno 1995;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 15 febbraio 2000, di cui ai punti 7 e 8 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico-amministrativo;

Considerato che le domande oggetto del presente decreto sono state presentate prima del 3 gennaio 2000 e, pertanto, ai sensi della circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, l'Istituto San Paolo IMI S.p.a., assicurerà la gestione della complessiva attività contrattuale;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Ditta: ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SPA
ROMA - RM (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5125

Titolo del progetto: Motore di rendering virtuale (MRV).

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 2.034.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 518.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.516.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	518.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.516.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:
Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.220.400.000=
Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 484.092.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ADVANCED SYSTEMS S.R.L.
Casalnuovo di Napoli - NA (Classificata Piccola Media Impresa)
SISTEMI AVANZATI INFORMATICI S.R.L.
NAPOLI NA

Progetto n. 6484

Titolo del progetto: OM99, studio e progettazione di una nuova organizzazione dati e del prototipo dei relativi strumenti software dedicati ad attività di analisi e statistica, su archivi comunque grandi, in architettura Client/Server su reti aziendali e su Intranet/Internet

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 4.381.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.478.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.903.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	1.478.000.000	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	2.903.000.000	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.190.500.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.533.350.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
Contratto di finanziamento in solido.
La stipula del contratto è condizionata al preventivo versamento da parte dei soci, di un finanziamento pari a 460 milioni di lire per ADVANCED SYSTEMS SRL e 60 milioni di lire per SISTEMI AVANZATI INFORMATICI SRL oltre all'esplicito impegno da parte dei soci stessi a non richiederne la restituzione prima del completamento del progetto.

Ditta: BALDINI VERNICI S.P.A.
PORCARI - LU (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9235

Titolo del progetto: Nuovi prodotti paste coloranti universali ad altissima concentrazione ed elevate caratteristiche di impiego.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 48 dal 15/02/1999

Costo ammesso = 8.210.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

Attività di Ricerca Industriale = 5.686.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.524.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	5.686.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.524.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 4.926.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 2.487.630.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: BECROMAL S.P.A.
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 5604

Titolo del progetto: Struttura di alluminio/titanio ottenuta per co-deposizione dei suddetti metalli sottovuoto, su di un substrato sottile di alluminio ad uso anodico per condensatori elettrolitici - Struttura di grafite depositata per via chimica su di un substrato sottile di alluminio ad uso catodico per condensatori elettrolitici

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 25/02/1999

Costo ammesso = 3.710.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.754.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 956.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.894.000.000	0	860.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	956.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.552.480.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 823.620.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: BECROMAL S.P.A.
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 6539

Titolo del progetto: Processi ed impianti di incisione e formazione per nastro di alluminio con morfologia di incisione a tunnel ramificati, da utilizzarsi come anodo per condensatori elettrolitici alta tensione

Durata e decorrenza costi:
Mesi 12 dal 30/03/1999

Costo ammesso = 4.790.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.661.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.129.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.661.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.129.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 3.353.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 728.080.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CENTERPLAST SRL
FORLI' - FO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 10078

Titolo del progetto: Multiprene: nuovo elastomero termoplastico, ecologico ed iniettabile, costituito da una lega polimerica a base di gomma nitrilica ed elastomero-termoplastica di tipo poliestere-etere, per la realizzazione di suole per calzature antinfortunistiche ed articoli tecnici.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 48 dal 01/04/2000

Costo ammesso = 2.834.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.296.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.538.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.296.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.538.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.700.400.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 759.512.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CESARE GALDABINI SPA
VIGEVANO - PV (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7408

Titolo del progetto: Nuove macchine raddrizzatrici per guide lineari e profili, completamente automatiche, rispettivamente ad elevata produttività e ad alta precisione.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 18/10/1999

Costo ammesso = 1.849.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 613.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.236.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	613.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.236.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.109.400.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 460.401.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CET S.A.S. DI FRANCHINO VITTORINO & C.
Borgolavezzaro - NO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4580

Titolo del progetto: Terminali grafici - Visualizzatori di messaggi - Strumentazione per la visualizzazione e il conteggio che interessa l'automazione delle macchine e degli impianti di processo nel campo industriale.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/10/1999

Costo ammesso = 1.202.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.202.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.202.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:
Credito agevolato (CA) fino a £ = 721.200.000=
Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 240.400.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CIELLE S.R.L.
Breda di Piave - TV (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4774

Titolo del progetto: Nuova testa scanner laser per marcatura ed incisione in tre dimensioni ad elevate prestazioni.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 18/07/1999

Costo ammesso = 2.251.900.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 555.400.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.696.500.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	555.400.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.696.500.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.351.140.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 531.448.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa. per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: COLORIFICIO ADRIATICO S.R.L.
Lucrezia di Cartoceto - PS (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 880

Titolo del progetto: Nuovo sistema per la preparazione istantanea di vernici e pitture.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/05/1999

Costo ammesso = 1.078.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 444.400.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 633.600.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	444.400.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	633.600.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 646.800.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 281.358.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: COMEZ S.P.A.
Cilavegna - PV (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4224

Titolo del progetto: Applicazione di elettronica avanzata per il controllo e l'attuazione dei dispositivi sulle macchine a crochet che sono utilizzate per la fabbricazione di accessori tessili quali tessuti, passamanerie e pizzi.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 05/07/1999

Costo ammesso = 3.330.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.300.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.030.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.300.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.030.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.998.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 859.140.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ENDURA S.p.A.
Bologna - BO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5214

Titolo del progetto: Composti naturali ottenuti per sintesi o messa a punto della loro metodologia sintetica.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 48 dal 02/08/1999

Costo ammesso = 8.100.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 8.100.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 0=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	8.100.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 4.860.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 2.835.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: EUROBRASS S.P.A.
Odolo - BS (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6536

Titolo del progetto: Ottimizzazione ed evoluzione del processo di pressofusione dell'ottone applicato al settore della maniglieria; comparazione tecnico-economica col processo di stampaggio a caldo.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/01/2000

Costo ammesso = 955.800.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 433.800.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 522.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	433.800.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	522.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 573.480.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 256.154.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: GESI S.R.L. - GESTIONE SISTEMI PER L'INFORMATICA
ROMA - RM (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5165

Titolo del progetto: Progetto CADMIO (Computer Aided Design for Medical Information Object).

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 1.115.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 595.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 520.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	595.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	520.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 557.500.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 423.700.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	50	45	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	50	30	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: GINEVRI SRL
ROMA - RM (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4904

Titolo del progetto: Sistema biomedicale integrato di supporto TIN.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 26/07/1999

Costo ammesso = 2.920.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 942.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.978.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	942.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.978.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.752.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 724.160.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: I.M. INDUSTRIA MINERARIA S.R.L.
Casalgrande - RE (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 3437

Titolo del progetto: Recupero e utilizzo dei fanghi di levigatura ceramica.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 14/06/1999

Costo ammesso = 1.082.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 466.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 616.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	466.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	616.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 541.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 393.848.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	50	45	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	50	30	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: INCO - INDUSTRIA COLORI S.R.L.
Montebonello di Pavullo - MO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7331

Titolo del progetto: Ricerca degli effetti di modificatori sulle colorazioni dei coloranti ceramici e del miglioramento della qualità dei pigmenti ceramici con macinazione a secco

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 06/01/1999

Costo ammesso = 3.059.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.074.000.000= (di cui extra U.E. 150.000.000)
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 985.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.924.000.000	0	0	150.000.000
Attività di Sviluppo Precompetitivo	985.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.835.400.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 920.759.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: INFORM S.R.L.
PADOVA - PD (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7614

Titolo del progetto: Sistema integrato per la produzione di cartografia digitale a scala vasta tramite procedure automatiche di generalizzazione cartografica e di elaborazione di immagini telederivate.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 28 dal 13/10/1999

Costo ammesso = 4.124.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 894.200.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.229.800.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	320.000.000	574.200.000	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.004.800.000	1.225.000.000	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.292.944.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.138.224.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: INFORMATICA PER IL TERRITORIO SRL
POMEZIA - RM (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5164

Titolo del progetto: Geographical Pictorial Query Language (GeoPQL).

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 1.280.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 780.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 500.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	780.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	500.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 768.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 372.480.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ISOLI SPA
Fontaniva - PD (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 6545

Titolo del progetto: Progettazione, sperimentazione e realizzazione prototipale di nuove tipologie di piattaforme di lavoro aeree.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 19/01/1999

Costo ammesso = 2.750.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.390.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.360.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.390.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.360.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.925.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 481.250.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: L'ACN - L'ACCESSORIO NUCLEARE S.R.L.
Cerro Maggiore - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5614

Titolo del progetto: Progettazione e sviluppo di un sistema di misura mineralometrica ossea computerizzata mediante array di rivelatori.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 1.050.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 350.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 700.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	350.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	700.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 630.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 262.500.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: LAFERT S.p.A.
SAN DONA' DI PIAVE - VE (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 10159

Titolo del progetto: Progettazione, sperimentazione, sviluppo di un sistema innovativo di trazione per scooter elettrici.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 29/03/1999

Costo ammesso = 2.837.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.837.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	2.837.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.844.050.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 425.550.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: LASTRA S.P.A.
Manerbio - BS (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4363

Titolo del progetto: Sviluppo di una tecnologia innovativa da applicarsi al processo produttivo di una nuova gamma di lastre offset a loro volta innovative.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 08/07/1999

Costo ammesso = 4.686.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 196.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 4.490.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	196.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	4.490.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:
Credito agevolato (CA) fino a £ = 3.280.200.000=
Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 496.716.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: LEONARDO 1502 CERAMICA S.p.A.
Calsalfiumanese - BO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 543

Titolo del progetto: Progetto LCL (Learning Ceramic Line).

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 22/04/1999

Costo ammesso = 7.812.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 4.442.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.370.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	4.442.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.370.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 5.468.400.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.445.220.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MASTER ENGINEERING S.r.l.
Parma - PR (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6483

Titolo del progetto: Nuove tecnologie nella misurazione della qualità dei gas di scarico di autoveicoli con motore endotermico

Durata e decorrenza costi:
Mesi 15 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 1.679.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.679.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.679.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 755.550.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 587.650.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 10 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 20 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MIR SPA
BRESCIA - BS (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 5910

Titolo del progetto: Sviluppo precompetitivo di un nuovo sistema interamente elettrico di azionamento di presse per iniezione e stampaggio di polimeri gomma e di un sistema elettronico di controllo dell'hardware e del software delle stesse con una nuova supervisione realizzata in tecnologia Web.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 2.606.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.606.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.606.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.824.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 260.600.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MIT S.r.l.
Finale Emilia - MO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 3299

Titolo del progetto: Sintesi di polimeri idrosolubili compatibilizzati ed autoemulsionanti, destinati alla produzione di dispersioni ad alto contenuto di solido per l'applicazione in sistemi tintometrici automatici.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 42 dal 10/06/1999

Costo ammesso = 1.510.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 774.500.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 735.500.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	774.500.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	735.500.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 906.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 416.760.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: NOVAMONT S.P.A.
Novara - NO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 2979

Titolo del progetto: Foglia espansa biodegradabile.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 06/06/1999

Costo ammesso = 1.323.600.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 766.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 557.600.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	766.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	128.000.000	0	429.600.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 706.482.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 467.019.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: NUPI S.p.A.
Imola - BO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 2575

Titolo del progetto: Nuovo sistema di tubazioni multistrato ad elevatissima durata per il trasporto di idrocarburi (crudo, metanolo, etanolo, benzina, carburanti in genere) ad elevata temperatura.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/06/1999

Costo ammesso = 4.494.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.086.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.408.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.086.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.408.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 3.145.800.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 759.486.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: OCTIR INDUSTRIALE S.P.A.
BIELLA - BI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6421

Titolo del progetto: Progetto di un sistema innovativo per la produzione di veli per non tessuti

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 07/12/1998

Costo ammesso = 1.601.800.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.601.800.000= (di cui extra U.E. 100.000.000)

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.501.800.000	0	0	100.000.000

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 961.080.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 320.360.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: OIL SISTEM COMPONENTI S.r.l.
Milano - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4829

Titolo del progetto: Ricerca di nuovi gruppi modulari oleodinamici per innovative centraline oleodinamiche di grandi dimensioni e sviluppo precompetitivo di una famiglia di centraline di grandi dimensioni di concezione standardizzata, flessibile e pronte all'utilizzo immediato.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 20/07/1999

Costo ammesso = 3.480.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.130.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.350.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.130.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.350.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.088.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 863.040.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: PROCONTROL SRL
MILANO - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5005

Titolo del progetto: Sistema integrato per la determinazione della vita residua di serbatoi.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 35 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 1.925.300.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 779.600.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.145.700.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	779.600.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.145.700.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.155.180.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 500.578.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ROTOTYPE S.p.A.
Calenzano - FI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7198

Titolo del progetto: Scanner-lettore da sportello e da postazione self-service di assegni bancari e documenti vari.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/10/1999

Costo ammesso = 3.048.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.685.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.363.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.685.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.363.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.828.800.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 859.536.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fideiussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: S.B.C. ELETTRONICA S.P.A.
CINISELLO BALSAMO - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7862

Titolo del progetto: Realizzazione di un motore intelligente (Motornet) per utilizzo in rete.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 25/10/1999

Costo ammesso = 922.480.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 357.920.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 564.560.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	357.920.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	564.560.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 553.488.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 238.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca.Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SECEA ESSICCATOI S.R.L.
Cittadella - PD (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9701

Titolo del progetto: Innovazione dei sistemi strutturale, di isolamento, di controllo, di riscaldamento e di ventilazione della cella di essiccazione in impianti per il trattamento del legno (progetto Jet)

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 09/03/1999

Costo ammesso = 1.101.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.101.000.000= (di cui extra U.E. 5.000.000)

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.096.000.000	0	0	5.000.000

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 660.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 220.200.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SIDERCAM SPA
Boretto - RE (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 312

Titolo del progetto: Manufatti strutturali in fibrocemento con elevate capacità di sovraccarico.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 18/04/1999

Costo ammesso = 1.300.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.300.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.300.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 780.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 260.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SM SRL
LOMBARDORE - TO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 10080

Titolo del progetto: Acquisizione di nuove conoscenze nel settore della metrologia industriale per la progettazione e la messa a punto di un nuovo sistema per il rilevamento e l'analisi microtopografica tridimensionale di superfici ingegneristiche.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/04/1999

Costo ammesso = 1.190.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 595.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 595.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	375.000.000	0	220.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	386.000.000	0	209.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 691.390.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 348.670.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SMALTOCHIMICA S.r.l.
Spezzano di Fiorano - MO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 874

Titolo del progetto: Sviluppo di veicoli per serigrafia colorati e di nuove tecnologie per la loro applicazione nell'industria ceramica

Durata e decorrenza costi:
Mesi 31 dal 01/05/1999

Costo ammesso = 1.993.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 658.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.335.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	658.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.335.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.395.100.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 296.957.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ZAPI SPA
POVIGLIO - RE (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1387

Titolo del progetto: Sviluppo precompetitivo riguardante l'applicazione di due motori a corrente alternata alimentati da batteria per la movimentazione di veicoli, in cui i due motori svolgono anche l'attività di differenziale elettrico.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 09/05/1999

Costo ammesso = 1.317.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.317.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.317.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 790.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 263.400.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

L'operazione di seguito indicata già decretata è cosi modificata:

057891 Chiesi Farmaceutici S.p.a. - Parma - Nuovi farmaci per il trattamento delle malattie acute e croniche su base neurodegenerativa.

Rispetto a quanta deliberato in data: 26 maggio 1995.

Si autorizza la diversa imputazione territoriale dei costi e il riconoscimento, solo per il finanziamento in forma di contributo nella spesa, di una erogazione aggiuntiva da imputare in zona non eleggibile commisurata al 10% del maggior costo sostenuto per la conclusione delle attività del progetto pari a lire 1.129,078 miliardi.

Art. 3.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988. Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2 comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 92.366.012.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A9066

DECRETO 28 giugno 2000.

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2000/2001.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000 con il quale sono stati determinati le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b),* della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a), b), c)* della richiamata legge n. 264;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, reso nella seduta del 15 giugno 2000;

Vista la nota del Ministero della sanità in data 28 giugno 2000, con cui viene individuato il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 229/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2000/2001, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in settemilacentosei per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in

Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 427 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le università che insistono nella stessa regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Università	*Posti definiti a.a. 2000/2001*	
	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286
Ancona	105	5
Bari	311	9
Bologna	330	38
Brescia	180	10
Cagliari	170	0
Catania	220	10
Catanzaro "Magna Grecia"	90	13
Chieti - "G. D'Annunzio"	160	20
Ferrara	150	16
Firenze	200	20
Foggia	80	4
Genova	200	5
L'Aquila	110	10
Messina	200	20
Milano Statale	300	10
Milano Bicocca	90	4
Milano "Vita e Salute "S.Raffaele"	80	2
Milano Cattolica "S. Cuore" - Roma	220	2
Modena e Reggio Emilia	144	10
Napoli "Federico II"	280	25
Napoli Seconda Univ.+sede Caserta	300	10
Padova	239	18
Palermo +sede di Caltanissetta	250	12
Parma	200	20
Pavia	200	15
Perugia + sede di Terni	200	14
Pisa	190	5
Roma "La Sapienza" I Facoltà	490	31
Roma "La Sapienza" II Facoltà	122	0
Roma - "Tor Vergata"	165	10
Roma - Campus Biomedico	70	3
Sassari	100	10
Siena	150	6
Torino + sede Polo "S. Luigi"	300	12
Trieste	110	5
Udine	80	3
Verese "Insubria"	130	10
Vercelli "Avogadro"	75	5
Verona	115	5
Totale	**7.106**	**427**

00A9049

DECRETO 28 giugno 2000.

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2000/2001.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000 con il quale sono stati determinati le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b),* della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, in particolare, l'art. 46;

Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* della richiamata legge n. 264;

Vista la delibera in data 8 settembre 1998 con la quale il senato accademico dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma ha confermato la decisione di cui alle sedute del 5 e 22 giugno 1998 di chiudere gli accessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per gli anni accademici 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, reso nella seduta del 15 giugno 2000;

Vista la nota del Ministero della sanità in data 28 giugno 2000, con cui viene individuato il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 229/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in settecentottantotto per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in diciotto per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed è ripartito tra le università secondo l'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le università che insistono nella stessa regione possono concordare un diverso numero di posti disponibili, previa compensazione tra le singole sedi, tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Università	*Posti definiti a.a. 2000/2001*	
	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286
Ancona	18	0
Bari	44	1
Bologna	30	2
Brescia	20	0
Cagliari	16	0
Catania	20	0
Catanzaro	25	0
Chieti	50	0
Ferrara	14	0
Firenze	27	3
Genova	30	0
L'Aquila	30	0
Messina	30	0
Milano	80	0
Milano Univ. Cattolica "S. Cuore"	25	0
Modena e Reggio Emilia	15	0
Napoli "Federico II"	20	3
Napoli II Università	24	0
Padova	30	0
Palermo	9	0
Parma	18	2
Pavia	20	2
Perugia	20	0
Pisa	20	1
Roma "La Sapienza"	0	0
Roma - "Tor Vergata"	33	3
Sassari	10	0
Siena	30	1
Torino	40	0
Trieste	16	0
Verona	24	0
Totale	**788**	**18**

00A9050

DECRETO 28 giugno 2000.

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina veterinaria per l'anno accademico 2000/2001.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000 con il quale sono stati determinati le modalità e i contenuti delle prove di ammissione per i corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b),* della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, in particolare, l'art. 46;

Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* della richiamata legge n. 264;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, reso nella seduta del 15 giugno 2000;

Vista la nota del Ministero della sanità in data 28 giugno 2000, con cui viene individuato il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 229/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2000/2001,il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in medicina veterinaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in millequattrocentoventotto per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in ottantasette per gli studenti non comunitari residenti all'estero, ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria

Università	Posti definiti a.a. 1999/2000	
	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286
Bari	135	5
Bologna	150	7
Camerino	60	6
Messina	100	10
Milano Statale	190	5
Napoli "Federico II"	130	5
Padova	68	2
Parma	115	5
Perugia	110	12
Pisa	80	5
Sassari	80	10
Teramo	90	5
Torino	120	10
Totale	**1.428**	**87**

00A9051

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 maggio 2000.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. Istituto geografico De Agostini, unità di Milano, Novara, compreso magazzino Gravellona Toce. (Decreto n. 28291).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli art. 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 5 agosto 1999, stipulato tra la ditta S.p.a. Istituto geografico De Agostini e le componenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2001;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2001 della ditta S.p.a. Istituto geografico De Agostini, sede in Novara, unità di Milano, Novara, compreso magazzino Gravellona Toce (Verbania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A9052

DECRETO 23 maggio 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per organizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Istituto geografico De Agostini, unità di Milano, Novara, compreso magazzino Gravellona Toce. (Decreto n. 28307).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta - S.p.a. Istituto geografico De Agostini;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 22 maggio 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla - S.p.a. Istituto geografico De Agostini, sede in Novara, unità di Milano (NID 9903MI0123), per un massimo di quattordici dipendenti prepensionabili, Novara, compreso magazzino Gravellona Toce (Verbania), per un massimo di ottantanove dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9053

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 giugno 2000.

Criteri e modalità per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione. (Deliberazione n. 340/00/Cons.).

L'AUTORITÀ

Nella seduta del Consiglio del 9 giugno 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante: «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante: «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante: «Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fissomobile originate dalla rete di Telecom Italia»;

Sentite le società Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia in data 19 gennaio 2000, al fine di avviare una fase di consultazione in ordine alla definizione dei criteri e delle modalità di un sistema contabile ai sensi della delibera n. 338/99;

Visto il documento presentato da Telecom Italia Mobile S.p.a. in data 1° febbraio 2000 concernente la posizione della predetta società «in relazione agli obblighi in capo agli operatori mobili notificati con significativi potere di mercato» (prot. 15/00), e il documento in data 10 febbraio 2000, relativo all'«Analisi dei costi» (prot. 22/00);

Visto il documento presentato da Omnitel Pronto Italia S.p.a. in data 15 febbraio 2000, relativo alla Scheda di sintesi sugli obblighi conseguenti alla notifica di Omnitel nel mercato nazionale dell'interconnessione, ai sensi della delibera 338/99», e alla «Analisi delle metodologie di valutazione dei costi dell'interconnessione per le reti mobili» (prot. 20/00);

Viste le deduzioni svolte da Telecom Italia Mobile S.p.a. nel «Documento descrittivo della posizione aziendale» relativo a «Procedimento su sistema contabile e struttura dei costi di interconnessione» in data 11 aprile 2000;

Sentite in audizione le società Telecom Italia Mobile S.p.a. ed Omnitel Pronto Italia S.p.a. in data 14 aprile 2000 relativamente alla consultazione per la definizione dei criteri e delle modalità per la costruzione del modello di contabilità e separazione contabile di cui alla delibera n. 338/99;

Sentite le società Telecom Italia Mobile S.p.a. in data 19 maggio 2000 e 30 maggio 2000 ed Omnitel Pronto Italia S.p.a. in data 26 maggio 2000 e 6 giugno 2000;

Viste le deduzioni trasmesse dalla società Telecom Italia Mobile S.p.a. con documento in data 25 maggio 2000 relativo al «Procedimento istruttorio relativo a sistema contabile e struttura dei costi dei servizi di interconnessione degli operatori Tim e Opi» (prot. 8131), e da Omnitel Pronto Italia S.p.a. in data 30 maggio 2000 (prot. 68/00);

Considerato che ai sensi della delibera n. 338/99: «gli operatori Tim ed Omnitel sono tenuti a presentare all'Autorità contabilità dei costi di interconnessione costruita applicando il sistema di calcolo dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e a dare evidenza del tasso di remunerazione del capitale impiegato calcolato in base al WACC («Weighted Average Cost of Capital»), al fine di consentire all'Autorità di determinare «previa consultazione con gli operatori, i criteri e le modalità per la costruzione del modello di contabilità e di separazione contabile» (Titolo 1, 2);

Considerate le posizioni degli operatori, espresse nei vari documenti trasmessi all'Autorità e ribadite in occasione delle audizioni svoltesi, in ordine alla difficoltà di attuare, secondo la scansione temporale delineata nella delibera n. 338/99, la metodologia contabile ivi prevista, e di procedere alla fase della successiva implementazione;

Ritenuta pertanto la necessità di calibrare l'intervento regolamentare secondo un approccio di tipo incrementale e graduale, che assuma quale obiettivo finale la metodologia «Costo Prospettici Incrementali di Lungo Periodo», tuttavia attraverso un passaggio intermedio che preveda un modello contabile di tipo «Costi Pienamente Distribuiti»;

Ritenuto che tale obiettivo sia tale da massimizzare l'efficacia dell'intervento regolamentare delineato nella delibera n. 338/99 e consentirne la concreta e puntuale implementazione;

Considerata la necessità di approfondire e definire, congiuntamente a Tim e Omnitel Pronto Italia, alcuni elementi controversi, al fine di assicurare una effettiva ed efficace implementazione del modello contabile previsto per i due operatori e che all'uopo sia necessario istituire un gruppo tecnico congiunto, con i compiti indicati nella presente delibera;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

Delibera

Art. 1.

Modello contabile

1. Gli operatori Telecom Italia Mobile S.p.a., di seguito, Tim, ed Omnitel Pronto Italia S.p.a., di seguito, Omnitel, notificati quali operatori aventi notevole forza di mercato nei mercati dei servizi mobili e dei servizi dell'interconnessione sono tenuti a predisporre un sistema di contabilità basato sul modello «Fully Allocated Cost» a costi correnti (FAC-CC), quale passaggio intermedio per l'adozione di una contabilità di tipo «Long Run Incremental Cost» (LRIC), relativamente all'anno di esercizio 1999.

2. La valutazione a costi correnti prevede che il valore delle immobilizzazioni sia stimato in funzione del loro costo di sostituzione.

3. La contabilità degli operatori Tim ed Omnitel dovrà dare evidenza del costo medio per i servizi di cui all'articolo 2, punto 1 della presente delibera.

4. Le contabilità degli operatori Tim ed Omnitel dovrà, inoltre, dare evidenza del tasso di remunerazione del capitale impiegato in base al WACC («Weighted Average Cost of Capital»), specificando le modalità di calcolo dei relativi parametri. Per la determinazione del costo del capitale netto, gli operatori dovranno utilizzare il modello CAPM (Capital Asset Pricing Model).

5. Oltre alla contabilità relativa all'anno 1999, gli operatori sono tenuti a fornire, ove tecnicamente possibile, anche i trend di evoluzione dei costi dei servizi/prestazioni di rete di cui all'articolo 2, per i due anni successivi, sulla base delle previsioni di evoluzione del traffico, dei costi diretti e indiretti, e degli investimenti contenute nei rispettivi piani strategici.

6. A supporto della fase di verifica dei sistemi contabili da parte dell'Autorità, gli operatori Tim ed Omnitel dovranno fornire anche la valorizzazione del modello Fac a costi storici per l'anno 1999, riconciliando il modello con il bilancio di esercizio dello stesso anno.

Art. 2.

Servizi

1. Il nuovo sistema contabile dovrà dare separata evidenza dei costi e dei ricavi dei seguenti servizi di interconnessione:

a) Terminazione su rete TACS in picco e fuori picco;

b) Terminazione su rete GSM/DCS-1800 in picco e fuori picco.

2. Per i servizi summenzionati gli operatori dovranno fornire i «driver» di costo, le quantità totali vendute nell'anno, i costi totali sostenuti nell'anno ed i relativi ricavi esterni/interni.

Art. 3.

Matrice di disaggregazione

1. Per ogni servizio di cui all'art. 2 gli operatori mobili dovranno fornire una matrice bidimensionale di disaggregazione del costo unitario, articolata per elemento di rete e per componente di costo. Sia per gli elementi di rete sia per le componenti di costo dovrà essere assicurato il massimo livello di dettaglio.

2. Per elemento di rete si intende l'entità minima disaggregabile tecnicamente e/o economicamente della catena di infrastrutture necessarie alla fornitura del servizio. L'esatta definizione costituisce oggetto delle attività del gruppo tecnico di cui all'art. 4, comma 2.

3. Per componente di costo si intende il massimo dettaglio di disaggregazione per natura di costo con particolare riferimento alle attività comuni ai vari servizi sopra elencati; la esatta definizione costituisce oggetto delle attività del gruppo tecnico di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Per ogni servizio di cui all'art. 2, dovranno essere forniti i criteri di allocazione utilizzati per attribuire le differenti categorie di costo ai servizi finali summenzionati.

Art. 4.

Disposizioni generali

1. Le società Tim e Omnitel dovranno fornire i rispettivi sistemi contabili basati sui criteri indicati nel presente provvedimento entro il 30 settembre 2000 e già certificati dalle proprie società di revisione contabile.

2. L'Autorità istituisce un gruppo tecnico congiunto con le società Tim ed Omnitel, che, entro quattro settimane dal suo insediamento, formuli proposte sui seguenti aspetti:

a) una definizione comune delle singole voci della summenzionata matrice di disaggregazione;

b) il «set» minimo di elementi di rete e voci di costo, nonché il contenuto dei servizi di cui all'articolo 2 della presente delibera;

c) la verifica della necessità di procedere all'articolazione dei costi medi in base a volumi di traffico «peak» ed «off peak»;

d) l'evidenza dei costi ed i ricavi attribuibili alle seguenti prestazioni di rete, ai fini della verifica di congruità dei criteri di allocazione dei costi dei servizi di terminazione .

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Roma, 9 giugno 2000.

Il presidente: CHELI

00A9054

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 20 dicembre 1996.

Il giorno 8 giugno 2000 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 20 dicembre 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 ottobre 1999, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 201/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 18 novembre 1999.

In conformità all'art. 30, la convenzione è entrata in vigore il giorno 8 giugno 2000.

00A9057

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 20 marzo 1997.

Il giorno 9 maggio 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 20 marzo 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 gennaio 2000, n. 13, pubblicata nel supplemento ordinario n. 27/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2000.

In conformità all'art. 13, l'accordo è entrato in vigore il giorno 9 maggio 2000.

00A9058

Entrata in vigore della convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, firmata a Roma il 19 settembre 1997.

Il giorno 12 aprile 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, firmata a Roma il 19 settembre 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 ottobre 1999, n. 376, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999.

In conformità all'art. 7, la convenzione è entrata in vigore il giorno 12 aprile 2000.

00A9059

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 luglio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9542
Yen giapponese	102,44
Dracma greca	336,67
Corona danese	7,4643
Corona svedese	8,4400
Sterlina	0,63100
Corona norvegese	8,1800
Corona ceca	35,688
Lira cipriota	0,57491
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,17
Zloty polacco	4,1187
Tallero sloveno	207,4616
Franco svizzero	1,5484
Dollaro canadese	1,4197
Dollaro australiano	1,6165
Dollaro neozelandese	2,0685
Rand sudafricano	6,4981

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A9112

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione della forma giuridica e della denominazione della società «Istituto fiduciario friulano - S.r.l.», in Udine

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 4 febbraio 1984, alla società «Istituto fiduciario friulano - S.r.l.», con sede legale in Udine, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica e la denominanone variate in «Gestioni fiduciarie S.p.a.» (numero di iscrizione nel registro delle imprese di Udine 10497 - C.F.:01066610302).

00A9060

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del testo unico sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1939, n. 1592, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, del regolamento di questo Ateneo - emesso con decreto rettorale n. 3822 del 7 maggio 1999 - (http://www.area-persdoc.uniba.it Novità) per il trasferimento dei professori e dei ricercatori universitari e della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare F15A- otorinolaringoiatria.

Gli aspiranti al trasferimento che abbiano prestato servizio con la qualifica suddetta presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici, dovranno presentare le domande, unitamente ad un *curriculum* della propria attività scientifico-didattica e ad un elenco delle pubblicazioni, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare esplicitamente il settore scientifico-disciplinare di appartenenza, nonché la data di assunzione in servizio nella qualifica rivestita presso l'Università di provenienza.

Tali domande potranno essere presentate anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza; in tal caso il trasferimento decorrerà dopo il compimento del triennio di servizio.

00A9062

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori (emanato con decreto rettorale n. 1258 del 21 giugno 1999), si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Lecce, è

vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

Q01C - Storia delle istituzioni politiche

Il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, oltre che all'albo ufficiale dell'Ateneo, all'albo della Facoltà che ha chiesto il bando e sul sito internet dell'Università di Lecce http://www.unile.it/ateneo/.

Possono partecipare al concorso i ricercatori universitari appartenenti ai settori scientifico-disciplinari Q01C o N19X che abbiano maturato almeno un triennio di permanenza, nella stessa sede, anche se in aspettativa, ai sensi dell'an. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al Preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In allegato alla domanda e in un unico esemplare, vanno necessariamente presentati:

a) titoli scientifici, sino ad un massimo di 10, selezionati a scelta del candidato fra quelli complessivamente prodotti;

b) elenco generale dei titoli prodotti;

c) curriculum didattico-scientifico.

La competenza a decidere sulle domande di trasferimento è del consiglio della facoltà che ne ha fatto richiesta. Il consiglio si pronuncerà su una motivata relazione comparativa nella quale si farà riferimento, sia alle esigenze didattiche della facoltà che alla personalità scientifica dei candidati. La relazione sarà predisposta da una commissione nominata dal consiglio di facoltà fra i docenti del medesimo settore (o di settore strettamente affine), attingendo dai componenti della facoltà medesima o - in mancanza - di altra facoltà o di altro Ateneo. Ove non sia possibile la formazione della commissione nell'ambito dello specifico settore o di settori strettamente affini si potrà ricorrere a settori che, comunque, ricadano nell' area disciplinare di riferimento.

La commissione sarà formata da un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e da un ricercatore confermato.

Si darà luogo a valutazione anche in presenza di una sola domanda.

Il consiglio di facoltà potrà rinunciare a dispone il trasferimento, con delibera motivata, così come con delibera motivata potrà decidere in difformità rispetto al parere della commissione.

Il trasferimento verrà disposto con decreto del rettore da intendersi come atto definitivo.

Nello stesso decreto viene stabilita la decorrenza del provvedimento, in analogia e con le disposizioni di legge che regolano la presa di servizio dei vincitori di concorso.

00A9061

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del regolamento relativo alla disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di ruolo e ricercatori mediante trasferimento, emanato con D.D. n. 270 del 3 giugno 1999 in attuazione dell'art.1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la Scuola normale superiore di Pisa è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia della classe di lettere e filosofia ed un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura il consiglio direttivo della scuola ha deliberato di provvedere mediante trasferimento:

Classe di lettere e filosofia:

Disciplina «Storia greca» - settore scientifico-disciplinare n. L02A intitolato «Storia greca»;

Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Disciplina «Analisi Armonica» - settore scientifico-disciplinare n. A02A intitolato «Analisi matematica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, direttamente al direttore della Scuola normale superiore di Pisa Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Possono presentare domanda di trasferimento i professori appartenenti a università statali ovvero a istituti liberi riconosciuti dallo Stato i quali abbiano prestato servizio presso la stessa sede per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 382/1980. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Alla domanda, nella quale dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui sopra, dovranno essere allegati:

a) curriculum della propria attività didattica e scientifica;

b) la documentazione che il candidato intende far valere per la valutazione comparativa.

00A9063

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651157/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.